



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **133** del 19/07/2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 4006/2015 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro – liquidazione spese procedura esecutiva R.G.E. n. 322/16.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'attivazione della procedura di pignoramento c/o terzi (R.G.E. n. 322/16) relativa alla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 4006/2015.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.



Aut

In relazione debito fuori bilancio derivante dall'attivazione della procedura esecutiva R.G.E. n. 322/16 relativa alla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 4006/2015, si espone quanto segue:

- In data 14.07.2015, con nota prot. AOO_024-10264, prima e, successivamente, in data 27.10.2015, con nota Prot. AOO_024-14481 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la Sentenza n. 4006/2015, con la quale il Tribunale di Bari/Sez. Lavoro ha riconosciuto in favore degli eredi del dirigente cod. R.P. 100026 il risarcimento per danno da mobbing perpetrato dall'Amministrazione regionale nei confronti del predetto dirigente, quantificato in € 90.000,00, oltre accessori interessi legali decorrenti dalla data di deposito della Sentenza n. 4006/2015 fino al soddisfo e conseguente condanna della Regione Puglia al pagamento, in favore degli stessi eredi, delle spese e competenze di lite liquidate complessivamente in € 5.335,00 oltre accessori di legge ;
- in data 26.11.2015, con nota prot. AOO_024-16315, l'Avvocatura regionale ha trasmesso atto di precetto notificato in data 23.11.2015 dal Prof. Avv. Luciano Garofalo per conto di uno dei due eredi del dirigente cod. R.P. 100026 e successivamente atto di pignoramento presso terzi notificato in data 08.01.2016;
- al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dalla procedura esecutiva, la Sezione Personale e Organizzazione ha ritenuto opportuno, previo riconoscimento del Debito fuori bilancio approvato con L.R. n. 10 del 27.05.2016, procedere al pagamento oltre che delle spese riconosciute in Sentenza anche delle ulteriori spese di precetto e pignoramento;
- tuttavia, nelle more dell'adozione del provvedimento Dirigenziale di liquidazione n. 348/2016, il Prof. Avv. Luciano Garofalo, benché fosse stato messo al corrente che l'Amministrazione aveva attivato le procedure per dare esecuzione alla Sentenza n. 4006/2015, attivava la procedura esecutiva per il prelievo forzoso delle somme, iscrivendo a ruolo detta procedura al n. 322/16 R.G.E., con conseguente aggravio di spese per l'Amministrazione;
- una volta effettuato il pagamento delle somme dovute in favore dell'erede del dirigente cod. R.P. 100026, il Prof. Avv. Luciano Garofalo concordava con l'Amministrazione di formalizzare, per conto della sua assistita, una dichiarazione di rinuncia alla Procedura Esecutiva dietro riconoscimento delle ulteriori spese sopportate per l'attivazione della procedura esecutiva;
- di conseguenza, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Amministrazione occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per le ulteriori spese sopportate, da uno dei due eredi del dirigente cod. R.P. 100026, per l'attivazione della procedura esecutiva R.G.E. n. 322/16 ammontanti complessivamente ad € **2.857,47** (nota specifica Prof. Avv. Garofalo € 52.811,16 – 49.953,69 liquidati con D.D. 348/2016).

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione con espressa riserva di ripetizione delle somme all'esito dell'eventuale giudizio d'Appello.

L'Assessore
Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
**Sentenza n. 4006/2015 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro - liquidazione spese
procedura esecutiva R.G.E. n. 322/16.**

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)
"Il debito fuori bilancio derivante dall'attivazione della procedura esecutiva R.G.E.
n. 322/16 relativo alla Sentenza n. 4006/2015 emessa dal Tribunale di Bari/Sez.
Lavoro, dell'importo totale di € 2.857,47=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli
effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2
(Norma finanziaria)
"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione1
programma 10 Titolo 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali
e relativi processi di legge*) per € 2.857,47= che presenta la dovuta disponibilità. Il pagamento
a favore dei creditori avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio
d'Appello."

